

Al Segretario del SUMAI Regionale  
Via Anguissola 2  
20146 MILANO

Al Segretario di Federazione Medici  
Via Pio II 3  
20153 MILANO

A SANTER S.p.A.  
Dir. Oper. Area Informatica  
Via Don Minzoni 24  
20158 MILANO

A Lombardia Informatica S.p.A.  
Via Don Minzoni 24  
20158 MILANO

**Oggetto :** *DM 18 aprile 2007, "Aggiornamento e completamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative composizioni medicinali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" – Prime indicazioni su compilazione ricetta.*

A seguito di numerosi quesiti pervenuti alla scrivente Direzione relativamente a quanto previsto dall'articolo 7 c. 4 del DM in oggetto, pubblicato sulla G.U. 98 del 28.04.2007 ed entrato in vigore il giorno successivo, si forniscono le seguenti indicazioni in prima applicazione.

L'articolo 7 c. 4 del DM 18 aprile 2007 prevede che "nella tabella II, sezione D di cui all'articolo 14 del testo unico, le espressioni "Ricetta da rinnovarsi volta per volta" e "Per i medicinali contrassegnati con \*\* prescritti per il trattamento del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa (allegato III-bis): Ricetta a ricalco" sono soppresse". Pertanto la soppressione della nota alla tabella II, sezione D, rende possibile la prescrizione dei medicinali contenenti analgesici oppiacei in associazione con altri principi attivi non stupefacenti (es: composizioni medicinali a base di codeina e paracetamolo) con la ricetta da rinnovarsi volta per volta o con la normale ricetta del SSN anche quando impiegati nel trattamento del dolore conseguente a tumori. La normale ricetta SSN è idonea alla prescrizione di un numero di confezioni sufficienti alla copertura di trenta giorni di terapia.

Con DGR n. 12287 del 4 marzo 2003 è stata tra l'altro disposta l'esenzione dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa farmaceutica, prevista dall'allegato A alla D.G.R. 11534 del 10 dicembre 2002, degli assistiti a cui siano prescritti i farmaci analgesici oppiacei, utilizzati nella terapia del dolore severo di cui alla Legge n. 12/2001.

A tale riguardo, alla luce della modifica introdotta relativamente alle modalità prescrittive del DM citato, al fine evitare difficoltà applicative e disagi al cittadino, si comunica che, in prima applicazione, ove in ricetta SSN sia presente un'indicazione di esenzione che prevede una parziale partecipazione a carico dell'assistito, non dovrà essere richiesto al cittadino il pagamento della relativa quota di compartecipazione alla spesa farmaceutica. Tale applicazione esclude comunque i cittadini con esclusivo codice di esenzione per patologia 014, che, in ogni caso per terapie specifiche, afferiranno ai servizi territoriali competenti.

Sarà cura della scrivente fornire successive indicazioni in merito.

Distinti saluti.

Il Dirigente  
Luca Merlino

Referenti: Dr.ssa Ida Fortino tel. 02-67653671

Dr. Gedeone Baraldo tel. 02-67653215